

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 27

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilita' 2016.

(GU n.12 del 19-3-2016)

(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 16 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni non trova applicazione con riguardo agli enti pubblici ad ordinamento regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tali enti applicano la disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente competente, secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

Art. 2

Scioglimento di Pensplan MED

1. La Societa' Pensplan Centrum S.p.A. e' autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il patrimonio di Pensplan MED e' devoluto alla societa' Pensplan Centrum S.p.A.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali) e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "Ciascun comune della regione deve istituire" sono sostituite dalle parole: "I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono";

b) all'articolo 59, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel caso di fusioni di piu' comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, e' inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica.";

c) all'articolo 59, comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di gestione associata della segreteria comunale, e' inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica.";

d) all'articolo 59, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e ivicesegretari di cui al comma 1 conservano, se piu' favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennita' di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennita' di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del nuovo comune.".

2. La modifica recata dal comma 1, lettera b), non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1), lettera d), non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige") e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 della legge 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.

Art. 5

Piano di miglioramento

1. La Giunta regionale adotta un piano di miglioramento di durata almeno triennale, elaborato ed eventualmente integrato in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), che individua iniziative per l'amministrazione digitale e azioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei processi, al fine di attuare un processo di

modernizzazione improntato all'aumento di efficienza e di economicità'.

2. Il piano individua altresì misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta alle misure di contenimento previste dalla legislazione regionale, idonee ad assicurare anche il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale.

3. Anche sulla base degli interventi e delle azioni determinate ai sensi dei precedenti commi, il piano definisce la programmazione del fabbisogno personale.

Art. 6

Modificazioni della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "collegato" è sostituita dalla parola "collegata".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:

"3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete."

3. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009 dopo le parole: "in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni" sono inserite le parole: ", nel rispetto della disciplina vigente in materia".

4. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009 sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento".

5. Nel testo tedesco del comma 1, lettera a), dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "folgt" è soppressa.

6. Nella rubrica dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 2009, le parole: "e gestionale" sono soppresse.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI